



## **Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – DOMANDE E ECCEZIONI – NUOVE PROVE – AMMISSIBILITÀ – APPELLO - NATI  
GIURIDICA – RIMEDIO CASSATORIO ATTENUATO

## **Descrizione**

Nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata" (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). Per come indicato dall'art. 2 del CGS Coni, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendosi riferimento alle regole del processo civile in quanto compatibili. Così che può affermarsi come la disposizione di cui all'art. 101, comma 3, terzo periodo, del CGS FIGC attenui invero il carattere di revisio prioris instantiae del processo sportivo d'appello, accentuandone, di contro, gli aspetti di novum iudicium (cfr. Corte federale d'appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 91/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Galli

## **Riferimenti normativi**

art. 101, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0091 CFA del 21 aprile 2023 (ASD Olimpus Roma-Thiago Grippi-Borges Fonseca Caio Junior-Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale)**